

Publicato il 20/01/2025

N. 00506/2025 REG.PROV.COLL.

N. 03336/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3336 del 2024, proposto da Ital.Pa. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 99378648CD, rappresentata e difesa dagli avvocati Grazia Maria Tomarchio, Loriana Palermo, con domicilio eletto presso lo studio Grazia Maria Tomarchio in Catania, via Torino 61;

contro

Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana, non costituita in giudizio; Comune di Afragola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Iroso, Francesco Affinito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria *ex lege* in Napoli, via Diaz 11; GIA Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della Determinazione n. 49 prot. n. 920 del 3.06.2024, comunicata a mezzo pec il 6.06.2024, con la quale il Comune di Afragola ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore della società GIA COSTRUZIONI s.r.l. per l'affidamento dell'appalto integrato per progettazione e costruzione relativi a “interventi di ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per servizi culturali, educativi e didattici scuola elementare - materna A. Moro in Via Ugo La Malfa”;
- della nota prot. n. 0031050/2024 del 18.06.2024, con la quale il Comune di Afragola ha comunicato che “in mancanza di alcuna impugnazione della documentazione di gara innanzi all'autorità giudiziaria, l'istanza di riesame in autotutela avanzata dalla ITAL.PA. s.r.l., è da rigettare, non sussistendo elementi conducenti alla richiesta di rettifica degli atti di gara”;
- del parere legale del Settore Avvocatura prot. n. 12722 del 5.03.2024 (non conosciuto, ma richiamato nella predetta nota prot. n. 0031050/2024 del 18.06.2024), che ha disposto il rigetto dell'istanza di riesame in autotutela “in mancanza di alcuna impugnazione della documentazione di gara”;
- dei verbali di seduta pubblica n. 1 del 2.08.2023 e n. 2 del 7.08.2023, del verbale di seduta riservata n. 3 del 25.08.2023, del verbale di seduta pubblica n. 4 del 28.08.2023, con i quali la C.U.C. Area Nolana ha valutato favorevolmente le offerte

-tecnica ed economica- della società GIA COSTRUZIONI s.r.l., disponendo l'aggiudicazione provvisoria in suo favore, e -ove occorra- del bando e del disciplinare di gara, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove sottoscritto, e l'accertamento del diritto ad ottenere la riapertura della gara con la revisione dei punteggi già attribuiti all'attuale aggiudicataria ed a conseguire l'aggiudicazione ed il subentro nell'affidamento dell'appalto, nonché -in subordine- per il risarcimento del danno in forma equivalente nella misura da quantificare in corso di causa, fatta salva la valutazione in via equitativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Gia Costruzioni S.r.l. e di Comune di Afragola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – ITAL.PA. s.r.l. ha impugnato, nel presente giudizio, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, la determinazione n. 49 prot. n. 920 del 3.06.2024, con la quale il Comune di Afragola ha disposto l'aggiudicazione in favore della società GIA Costruioini s.r.l. dell'appalto integrato per la progettazione e costruzione relativi a *“interventi di ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per servizi culturali, educativi e didattici scuola elementare - materna A. Moro in Via Ugo La Malfa”*.

2. – Deduce la società ricorrente – premessa la tempestività e l'interesse all'impugnazione (*sub I*) nonché al risarcimento del danno in forma specifica (*sub VIII*) o, in subordine, per equivalente (*sub IX*) e la “generalizzata illegittimità che ha caratterizzato l'intera procedura di gara” (*sub II*) – “Violazione e falsa applicazione del punto VI.4.3), n. 2, del bando/disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, buon andamento dell'agere pubblico, trasparenza e par condicio tra i concorrenti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione” (*sub III*).

A fronte del richiesto espletamento (punto VI.4.3), n. 2 del disciplinare) “negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di almeno due servizi di ingegneria e di architettura analoghi (cosiddetti <di punta>), relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo almeno pari a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori a farsi, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di seguito indicate”, le qualifiche della controinteressata in termini di categorie di progettazione – lamenta ITAL.PA. s.r.l. – non sarebbero quelle richieste dalla *lex specialis* (E.20), posto che l'offerta dell'aggiudicataria riporta qualifiche per il gruppo di progettazione con E.10 ed E.08.

“Violazione e falsa applicazione, sotto diversi profili, del punto IX.4), nn. 4 e 5, del bando/disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 edelle Linee Guida ANAC n. 2 approvate con Deliberazione n. 1005 del 21.09.2016. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, buon andamento dell'azione amministrativa, trasparenza e par condicio tra i concorrenti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione” (*sub IV, V e VI*).

Diversamente da quanto preteso dalla *lex specialis* in ordine alle “Analisi dei nuovi Prezzi”, l'aggiudicataria avrebbe omesso di allegare le relative offerte prezzi e/o

schede costi dei singoli materiali, con conseguente irricevibilità dell'offerta economico-temporale.

Emergerebbe, comunque, osserva la ricorrente, la *“totale incongruenza del <Computo Metrico Estimativo delle Migliorie> e del <Quadro Sinottico> rispetto alla natura delle opere indicate nel progetto come <migliorie>”* e alcune *“migliorie”*, ricalcando il progetto posto a base di gara, sarebbero nulle se non inesistenti.

Sotto ulteriore, connesso profilo, sarebbe del tutto erroneo il *“Quadro di Raffronto Estimativo”* allegato alla busta contenente l'offerta economico-temporale, da esso emergendo *“che i lavori aggiuntivi presentati inizialmente per un importo di € 735.000,00 circa (come indicato nel <Computo Metrico Estimativo delle Migliorie>), cumulandosi con i lavori a base d'asta, divengono di importo negativo”*.

“Eccesso di potere: sviamento della causa tipica, travisamento dei fatti, arbitrarietà, illogicità, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta: In subordine, illegittimità della lex specialis” (sub VII).

Ad avviso della deducente società *“il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice si palesa manifestamente illogico, irrazionale, irragionevole ed arbitrario dal momento che non ha tenuto in buon conto le ampie e puntuali deduzioni formulate dall'impresa con la numerosa corrispondenza rimasta sempre priva di riscontro”*.

3. – Si sono costituiti in giudizio, il comune di Afragola, in resistenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la controinteressata GIA Costruzioni s.r.l.

4. – Respinta l'istanza di tutela cautelare (ordinanza n. 1441/2024), all'udienza pubblica del 20 novembre 2024, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, ciascuna insistendo per l'accoglimento delle domande per come rispettivamente formulate, la controversia è stata trattenuta in decisione.

5. – Va preliminarmente vagliata l'eccezione di tardività del ricorso sulla quale ampiamente deducono sia la difesa del comune che la società controinteressata, motivata, per un primo profilo, sul rilievo che il provvedimento di aggiudicazione sarebbe costituito non da quello impugnato dalla ricorrente, bensì dalla – ben più risalente – “*disposizione n. 458 del 14/09/2023, solo nella rubrica contrassegnata [...] <proposta di aggiudicazione> ma nel contenuto [...] atto definitivo del procedimento amministrativo*” (cfr. memoria della società GIA Costruzioni dep. il 19/7/2024, p. 5); il gravame sarebbe irricevibile, sotto ulteriore e distinto profilo, ad avviso del Comune di Afragola, in ragione della omessa impugnazione del parere precontenzioso reso dall'ANAC *ex art. 211, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 con disposizione n. 115646 del 27/12/2023*, con il quale l'istanza della ricorrente, volta a contestare gli esiti delle operazioni della gara *de qua*, è stata dichiarata inammissibile essendo “*già decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale*” (cfr. parere ANAC cit., p.2).

5.1. – Quanto alla prima eccezione viene dedotto che all'aggiudicazione avrebbe provveduto, nel caso di specie, la C.U.C. Agenzia Area Nolana con la menzionata determina n. 458/2023, come detto mai impugnata dalla ricorrente, sulla scorta dei poteri che le sono assegnati dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 267/2000, in forza dei quali, come dichiarato, “*la CUC aggiudica la gara, effettua le verifiche e, alla fine, il Comune di Afragola (nel caso di specie), sulla scorta degli atti e delle verifiche effettuate dalla CUC dichiara la efficacia della aggiudicazione*”.

5.2. – La lettura della determinazione n. 458 del 14.09.23, inoltre, ne attesterebbe il carattere di definitività, “*in quanto il Responsabile della CUC, alle pagg. 2 e 3, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del d.lgs. n. 50/16, ha proceduto ad eseguire le verifiche in capo a GIA Costruzioni s.r.l. e nei confronti dei progettisti Innovus s.r.l./Giarrusso Guerino e ad aggiudicare l'appalto*”, senza considerare la rilevanza dello stesso “*comportamento tenuto*”.

anche dalla ricorrente, oltre che dalle amministrazioni convenute”, essendo stato consentito alla società ricorrente l’esercizio del diritto di accesso agli atti di gara che, come noto, postula l’esaurimento della procedura evidenziale.

5.3. – In ogni caso – obietta ancora la controinteressata – qualora la ricorrente avesse ritenuto di non poter considerare il contenuto della determinazione n. 458/2023 come provvedimento di aggiudicazione, avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di rettifica (disposizione n. 193/2024) entro 30 giorni a partire dal 16 maggio 2024, ovvero entro il 15.06.2024, *“atteso che l’atto di rettifica nella correzione del dispositivo concernente l’economia di gara, ha concluso senza errori di sorta nel confermare l’aggiudicazione a GIA attraverso il seguente tenore letterale: <per l’effetto aggiudicare i lavori in oggetto in favore dell’operatore GIA [...]>”*.

6. – L’eccezione va disattesa.

7. – Sono diversi gli indici testuali che depongono nel senso che la disposizione n. 458/2023 della C.U.C. Area Nolana, contrariamente a quanto eccepito, non costituisca provvedimento di *“aggiudicazione”*, configurandosi, invece, quale *“proposta di aggiudicazione”* alla S.A.

7.1. – In disparte la già cit. rubrica (*“proposta di aggiudicazione”*), nella determina n. 458/2023 si fa ulteriormente riferimento a una proposta di aggiudicazione allorquando si dichiara espressamente *“di proporre, ai sensi dell’art. 17-5° comma del D.Lgs. 36/2023 l’aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell’o.e. GIA COSTRUZIONI SRL”* (p. 3), poi ribadendo, nel dispositivo, coerentemente, che *“[si] PROPONE alla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, di AGGIUDICARE, i lavori in oggetto in favore dell’o.e. GIA COSTRUZIONI SRL [...]”*.

7.2. – La tesi che si tratti di una proposta di aggiudicazione (la C.U.C. *“[...] PROPONE alla Stazione appaltante [...]”*) trova decisivo supporto, invero, nella

disamina dell'impugnata determina n. 920/2024 del comune di Afragola, avente a oggetto *“Approvazione verbali di gara e aggiudicazione con efficacia”*, nella quale si approvano *“i verbali di gara [...] [la] Disposizione N. 458/2023 del 14.09.2023 Disposizione N. 193 del 16.05.2023 [recte: 2024] nonché la graduatoria stilata dal seggio di gara”* e, inoltre, si dichiara *“di poter procedere all'aggiudicazione dell'appalto ai sensi degli artt. 17 e 52 del D.lgs. n. 36/2023; previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione”*.

7.2.1. – A pag. 12, ancora, si legge che *“Il dirigente ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in ossequio al Decreto Sindacale n.182/2023 del 21/10/2023 [...] DETERMINA [...] DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 e 35 del D.lgs. n.36/2023, la proposta di aggiudicazione con efficacia della CUC [...] [e] DI AGGIUDICARE i lavori de quo in favore di GIA COSTRUZIONI SRL [...] dando atto che l'aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti prescritti dal codice [...] DI COMUNICARE, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento di aggiudicazione agli operatori economici ammessi alla procedura di gara, dando atto che da detta comunicazione decorre il termine dilatorio di cui all'art. 32 c. 9 del Codice”*.

7.2.2. – È risaputo che *“la qualificazione dei provvedimenti adottati dall'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante non va condotta in astratto, ma tenendo conto della lettera e del contenuto del singolo provvedimento”* (Cons. Stato, Sez. V, 4/4/2023, n. 3452); nella specie, come visto, la determina del Comune di Afragola n. 920 del 03/06/2024 contiene, nella parte motiva, il chiaro riferimento alla approvazione dei verbali di gara e della determina della C.U.C. n. 458/2023 e, nella parte dispositiva, conclude in conformità, approvando la proposta di aggiudicazione e aggiudicando i lavori in favore della società GIA Costruzioni.

7.2.3. – Si tratta, all'evidenza, di un provvedimento non solo chiaro dal punto di vista testuale, ma anche conforme alle previsioni codicistiche (artt. 32, c.5 e 33, c.1, d.lgs. n. 50/2016), rispetto al cui inequivoco contenuto non possono che ritenersi recessivi gli argomenti valorizzati dalla S.A. e da G.I.A. Costruzioni per negarne la natura di “*aggiudicazione*”, da essi riconosciuta invece alla delibera della CUC n. 458/2023 o, a tutto concedere, alla successiva rettifica di questa (di cui alla delibera CUC n. 193/2024, non impugnata), come sarebbe dimostrato dalla già avvenuta ostensione degli atti di gara e dalla dichiarata effettuazione dei controlli già da parte della CUC, elementi la cui valenza dimostrativa è tuttavia da reputarsi, per quanto appena rilevato, sterilizzata dal chiaro tenore letterale del provvedimento del Comune n. 920/2024.

7.2.4. – Quanto, da ultimo, alla tesi del presunto impiego, nella specie, da parte della CUC Nolana, degli specifici poteri previsti dall'art. 3, lett. b.2.9. e b.2.101. del regolamento adottato *ex art.* 48 d.lgs. n. 267/2000, ivi incluso – in tesi – quello di aggiudicare la gara, la medesima è contraddetta da quanto sopra osservato e, nello specifico, dal rilievo che della spendita di siffatti poteri, come pure della supposta applicazione del suddetto art. 3, non v'è traccia alcuna nel testo delle determinazioni adottate dalla CUC Nolana nn. 458/23 e 193/24.

L'eccezione di tardività del ricorso si rivela, in conclusione, sprovvista di fondamento.

8. – Né, d'altro canto, l'eccepita irricevibilità del gravame potrebbe farsi discendere dalla mancata impugnazione del parere ANAC, così come invece ulteriormente obiettato dalla difesa del comune di Afragola, atteso che con esso l'Autorità si è limitata a dichiarare inammissibile l'istanza di precontenzioso della ricorrente in ragione di una supposta tardività dei rilievi in essa formulati, peraltro prendendo

erroneamente a riferimento, a tal fine, ad avviso del Collegio, il verbale n. 4 del 28/8/2023, ivi espressamente menzionato, del quale non pare dubbia, tuttavia, la natura di “atto endo-procedimentale prodromico al provvedimento di aggiudicazione, privo quindi di valore decisorio” (Cons. Stato, Sez. V, 04/04/2023, n.3452).

8.1. – Non si comprende, pertanto, tenuto conto dell’esito del parere, quali sarebbero le ragioni sottese a un’ipotetica preclusione a impugnare in capo alla ricorrente, per giunta con riferimento a un provvedimento del tutto diverso da quello considerato dall’ANAC.

9. – Ammessa la ricevibilità del ricorso, può ora procedersi alla disamina delle censure ivi articolate, che il Collegio reputa infondate per le ragioni di cui si dà sinteticamente conto appresso.

10. – Non ricorre la dedotta (*sub III*) violazione del punto VI.4.3), n. 2 del disciplinare di gara.

10.1. – È destituita di fondamento la tesi della ricorrente secondo cui l’aggiudicataria non sarebbe in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale in quanto i servizi di ingegneria e architettura da questa indicati afferirebbero, in parte, a categorie di progettazione non richieste dalla *lex specialis*, prevedendo quest’ultima la categoria E.20 (*EDILIZIA - “edifici e Manufatti esistenti?”*) laddove “l’offerta dell’aggiudicataria riporta qualifiche per il gruppo di progettazione con E.10 ed E.08” (riguardanti interventi su scuole secondarie di primo grado, asili, distretti sanitari, poliambulatori, Università, Accademie, centri di ricerca, case di cura).

10.2. – I contestati interventi indicati dall’aggiudicataria, anzitutto, come ben evidenziato *ex adverso*, rientrano nella medesima categoria “EDILIZIA” di cui all’All. Tav. Z1 (“Categoria delle opere”) al D.M. n. 263/2016 (espressamente richiamato al *cit.* punto VI.4. del disciplinare) e, inoltre, sono pienamente in linea con il concetto

di servizi analoghi per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza, ancorato alla nozione non già di “*identità*” ma a quella di mera “*similitudine*”, “*dovendosi [...] ritenere, in chiave di favor participationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo*” (v., ad es., T.A.R. Napoli, sez. I, 10/09/2024, n.4906).

11. – Nemmeno merita condivisione la censura *sub* IV, con la quale la ricorrente lamenta, riferendosi al contenuto dell’offerta economico-temporale dell’aggiudicataria, la mancata allegazione delle “*offerte prezzi e/o schede costi dei singoli materiali*”.

11.1. – Le ravvisate incompletezze in punto di rappresentazione dei “*prezzi di progetto ed analisi*” costituiscono solo una parte del contenuto del Computo metrico e del Quadro di raffronto (punto IX.4 del disciplinare) e non valgono a viziare *ex se* l’offerta dell’aggiudicataria né, diversamente da quanto dedotto, a renderla irricevibile, sanzioni previste dal disciplinare in presenza di ben altre e più gravi omissioni e carenze.

11.2. – Né, d’altro canto, parte ricorrente ha idoneamente comprovato in che modo le dedotte carenze – la cui generalizzata sussistenza è argomentata, su base induttiva, sulla scorta del solo “*approfondimento sul prezzo NP007*”, peraltro adeguatamente contrastato dalla controinteressata (*cf.* memoria dep. il 3/11/2024, p. 7 e ss.) – si sarebbero tradotte, a monte, in una rappresentazione dell’offerta a tal punto inaffidabile da inficiare la valutazione della Commissione e, a valle, in un vizio dell’aggiudicazione, risultando palesemente ricorsiva, allo scopo, la tesi, su cui poggia la censura *sub* VII, anch’essa dunque infondata, che il “*giudizio [...] [della*

Commissione] *si palesa manifestamente illogico, irrazionale, irragionevole ed arbitrario dal momento che non ha tenuto in buon conto le ampie e puntuali deduzioni formulate dall'impresa con la numerosa corrispondenza rimasta sempre priva di riscontro*".

12. – I motivi *sub* V e VI, riducendosi, in concreto, a una complessiva censura delle valutazioni discrezionali dell'amministrazione circa il contenuto delle offerte tecniche, al fine dell'attribuzione dei relativi punteggi, sono anzitutto inammissibili e, comunque, infondati.

13. – Si contesta, in buona sostanza, la natura stessa di "migliorie" di alcune delle soluzioni aggiuntive offerte dall'aggiudicataria ("*Consolidamento Pilastro [...]*", "*Impermeabilizzazione ed isolamento termico*" etc.), siccome ritenute sovrapponibili alle voci di computo posto a base di gara e, per tale ragione al più qualificabili come mera "*scelta commerciale*" ovvero "*mero cambio di prodotto*" a cui non sarebbe associato alcun "*aumento di quantità lavorate, né di caratteristiche tecniche e prestazionali del prodotto, né di incremento di performance rispetto a quanto richiesto a base di gara*".

13.1. – Non potendosi comprendere "*quali siano le migliorie e quali siano le ripetizioni presentate in altra forma descrittiva rispetto a quanto già presente in progetto*", il computo metrico estimativo delle migliorie e il quadro di raffronto sarebbero errati e fuorvianti, con la conseguenza che ne risulterebbe inficiata "*la validità dell'offerta economico-temporale della GLA COSTRUZIONI s.r.l.*", che si rivelerebbe "*insostenibile*".

13.2. – L'assunto di fondo della ricorrente, in disparte quanto sopra rilevato in punto di inammissibilità della censura complessivamente articolata, non può essere condiviso.

13.2.1. – L'ammissibilità di migliorie qualitative trova riscontro nella formulazione della *lex specialis* e nella nozione stessa di "*miglioria*" per come elaborata in giurisprudenza in giustapposizione a quella di "*variante*", secondo cui le proposte

migliorative ben possono consistere in *“soluzioni tecniche che investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste”* (Cons. Stato, Sez. V, 15/11/2021, n.7602).

13.2.2. – Sicché, diversamente da quanto dedotto in ricorso, la rivisitazione delle lavorazioni a base di gara attraverso l’offerta e la specificazione dei materiali utilizzati (proposta dall’aggiudicataria ad es. per le contestate voci nn. 1, 5 e 6) ben può costituire una prestazione migliorativa in chiave qualitativa; significativo, sotto tale profilo, quanto previsto al punto IX.3) (*“Contenuto della BUSTA TECNICA”*) del disciplinare di gara, nel quale si legge che *“sono ammesse offerte migliorative che possono consistere in opere e attività complementari a quelle oggetto di appalto, nonché opere e forniture aggiuntive che, senza incidere sulla struttura e tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o aspetti tecnici dell’opera”* facendo espresso riferimento, nel prosieguo, alle *“caratteristiche dei materiali e dei prodotti proposti dal concorrente”*.

13.2.3. – Ne discende la conformità alla *lex specialis* delle migliorie proposte dalla società GIA Costruzioni e, di riflesso, che non può dirsi comprovata la dedotta insostenibilità dell’offerta di quest’ultima, argomentata sull’erroneo presupposto dell’applicazione del ribasso anche sulle migliorie.

14. – Il ricorso, per quanto osservato, siccome privo di fondamento, merita di essere rigettato.

15. – Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono, come per legge, la soccombenza nei confronti del comune e della controinteressata, mentre sono compensate nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituitasi con memoria di stile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore del Comune di Afragola e della società controinteressata, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori, come per legge, da corrispondersi in parti uguali, disponendone la distrazione, per quanto di competenza della società controinteressata, in favore dell'avv. Clemente Manzo, dichiaratosi antistatario; spese compensate nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO